

Settore Artigiano

Accordo interconfederale - 15 dicembre 2009

Accordi - 15 dicembre 2009

Retribuzioni contrattuali dal 1° gennaio 2010 e bilateralità

➤ Parti stipulanti: Confartigianato Imprese, Cna, Casartigiani e CLAAI con Cisl e Uil (*)

(*) Non firma la Cgil.

Sintesi degli accordi

Premessa

Con l'Accordo interconfederale 15 dicembre 2009, Confartigianato Imprese, Cna, Casartigiani e CLAAI con Cisl e Uil attuano le disposizioni dell'Accordo interconfederale 23 luglio 2009 in materia di contrattualizzazione delle prestazioni degli Enti bilaterali (v. **Pratica Lavoro** n. 33/2009, pag. 1325).

Con specifici accordi di comparto di pari data (*), le Parti stipulanti i contratti di categoria, oltre a recepire quanto convenuto dall'accordo interconfederale suddetto, forniscono altresì il trattamento economico a valere dal 1° gennaio 2010, in attuazione di quanto previsto dagli Accordi interconfederali 23 luglio 2009 e 28 settembre 2009 (v. **Pratica Lavoro** n. 33/2009, pag. 1325 e **Pratica Lavoro** n. 42/2009, pag. 1673).

(*) Esclusi i comparti Autotrasporto merci e logistica, Edilizia e Servizi di pulizia, che non hanno rinnovato.

Contrattualizzazione delle prestazioni di bilateralità

Le prestazioni fornite dagli Enti bilaterali nazionale e regionali completano il trattamento economico e normativo previsto dai contratti di categoria e costituiscono un diritto contrattuale dei lavoratori.

Le imprese che aderiscono alla bilateralità assolvono ogni obbligo nei confronti dei lavoratori versando agli Enti bilaterali i relativi contributi (*).

Nelle imprese che non abbiano sottoscritto gli accordi di bilateralità, i lavoratori hanno diritto alla corresponsione diretta di prestazioni equivalenti, per cui i datori di lavoro dovranno erogare, a decorrere dal 1° luglio 2010, una quota di retribuzione pari ad € 25,00 mensili per ogni lavoratore (**), denominata elemento retributivo aggiuntivo.

Tale importo, corrisposto trimestralmente, è escluso dalla base di calcolo del tfr.

Con riferimento al solo settore Tessili e abbigliamento, le imprese non aderenti alla bilateralità saranno escluse, dal 1° luglio 2010, dalla possibilità di utilizzare gli strumenti contrattuali dell'orario di lavoro come flessibilità, banca ore, ecc.

(*) Le quote destinate ai singoli interventi, definite dall'Accordo interconfederale 23 luglio 2009, sono le seguenti:

- rappresentanza sindacale: € 12,50;
- rappresentante territoriale sicurezza e formazione sicurezza: € 18,75;
- ente bilaterale nazionale: € 1,25;
- rappresentanza imprese: € 31,25;
- fondo sostegno al reddito: € 61,25 (comprensivo dell'importo di € 29,00 per il finanziamento degli enti bilaterali e dell'elemento retributivo aggiuntivo di € 25,00).

(**) Anche apprendista, ai sensi di quanto indicato dall'Accordo interconfederale 21 novembre 2008.

Retribuzione tabellare

Per i vari comparti dell'artigianato, singoli accordi di categoria forniscono gli importi mensili della retribuzione tabellare a valere dal 1° gennaio 2010, calcolati applicando sulla nuova voce

«retribuzione tabellare» l'incremento dell'1,5% previsto dall'Accordo interconfederale 23 luglio 2009.

Le Parti stipulanti proseguiranno le trattative per il rinnovo dei Ccnl d'area, per il triennio 2010-2012.

Eventuali aumenti già corrisposti a titolo di acconto sui futuri miglioramenti contrattuali saranno assorbiti, fino a concorrenza, dagli incrementi retributivi previsti dagli accordi suddetti.

Acconciatura ed estetica

Livello	Importi dal 1.1.2010
1°	1.240,11
2°	1.132,86
3°	1.074,00
4°	1.012,62

N.B. Gli importi comprendono le voci paga base, contingenza ed E.d.r. confederale.

Alimentari e panificazione

A) Alimentari

Livello	Importi dal 1.1.2010
1S	1.819,74
1	1.633,83
2	1.495,70
3A	1.393,85
3	1.318,33
4	1.264,55
5	1.206,17
6	1.128,50

N.B. Gli importi comprendono le voci paga base, contingenza ed E.d.r. confederale. Al livello 1S spetta inoltre un importo di € 36,15 a titolo di indennità di funzione quadri.

B) Panificazione

Livello	Importi dal 1.1.2010
A1S	1.631,07
A1	1.515,92
A2	1.419,67
A3	1.300,47
A4	1.231,81
B1	1.596,14
B2	1.311,62
B3	1.235,46
B4	1.171,44

N.B. Gli importi comprendono le voci paga base, contingenza, E.d.r. confederale ed indennità speciale.

Ceramica

Livello	Importi dal 1.1.2010
A	1.490,01
B	1.360,09
C	1.288,74
D	1.236,34
E	1.191,99
F	1.153,95
G	1.087,82

N.B. Gli importi comprendono le voci paga base, contingenza ed E.d.r. confederale.

Chimica, gomma, vetro

Livello	Importi dal 1.1.2010
7	1.674,70
6	1.564,66
5S	1.478,25
5	1.407,90
4	1.334,07
3	1.259,77
2	1.204,29
1	1.125,05

N.B. Gli importi comprendono le voci paga base, contingenza ed E.d.r. confederale. Al livello 7 spetta inoltre un importo di € 51,65 a titolo di indennità di funzione quadri.

Comunicazione

Livello	Importi dal 1.1.2010
1A	1.848,49
1B	1.656,73
2	1.554,21
3	1.457,67
4	1.352,56
5 bis	1.237,23
5	1.182,92
6	1.113,93

N.B. Gli importi comprendono le voci paga base, contingenza ed E.d.r. confederale. Al livello 1A spetta inoltre un importo di € 51,65 a titolo di indennità di funzione quadri.

Legno e arredamento

Livello	Importi dal 1.1.2010
AS	1.648,53

Livello	Importi dal 1.1.2010
A	1.536,59
B	1.404,55
CS	1.343,50
C	1.281,82
D	1.211,71
E	1.147,49
F	1.078,17

N.B. Gli importi comprendono le voci paga base, contingenza ed E.d.r. confederale.

Lapidei

Livello	Importi dal 1.1.2010
1	1.731,34
2	1.623,24
3	1.413,54
4	1.325,60
5	1.275,71
6	1.217,01
7	1.131,43

N.B. Gli importi comprendono le voci paga base, contingenza ed E.d.r. confederale.

Metalmeccanica

Livello	Importi dal 1.1.2010
1	1.580,49
2	1.470,59
2 bis	1.388,60
3	1.335,24
4	1.258,51
5	1.212,12
6	1.155,87

N.B. Gli importi comprendono le voci paga base, contingenza ed E.d.r. confederale.

Occhiali

Livello	Importi dal 1.1.2010
6S	1.508,92
6	1.508,92
5	1.366,56
4	1.277,16
3	1.199,69

Livello	Importi dal 1.1.2010
2	1.156,74
1	1.108,98

N.B. Gli importi comprendono le voci paga base, contingenza E.d.r. confederale. Al livello 6S spetta inoltre un importo di € 20,66 a titolo di indennità di funzione quadri.

Odontotecnica

Livello	Importi dal 1.1.2010
1S	1.639,70
1	1.482,94
2	1.404,69
3	1.269,79
4	1.195,58
5	1.145,03
6	1.101,68

N.B. Gli importi comprendono le voci paga base, contingenza ed E.d.r. confederale.

Oreficeria

Livello	Importi dal 1.1.2010
1	1.581,84
2	1.473,76
3	1.341,50
4	1.261,70
5	1.213,24
6	1.150,30

N.B. Gli importi comprendono le voci paga base, contingenza ed E.d.r. confederale.

Lavanderie

Livello	Importi dal 1.1.2010
6S	1.555,92
6	1.467,61
5	1.335,23
4	1.232,62
3	1.182,16
2	1.133,00
1	1.071,81

N.B. Gli importi comprendono le voci paga base, contingenza ed E.d.r. confederale. Al livello 6S spetta inoltre un importo di € 20,66 a titolo di indennità di funzione quadri.

Tessili e abbigliamento

A) Confezioni/Pelli e cuoio

Livello	Importi dal 1.1.2010
6S	1.553,97
6	1.454,72
5	1.332,96
4	1.232,50
3	1.182,03
2	1.130,77
1	1.069,55

B) Tessili/Calzature

Livello	Importi dal 1.1.2010
6S	1.552,36
6	1.465,23
5	1.339,24
4	1.239,50
3	1.189,05
2	1.138,47
1	1.073,76

C) Tessili/Lavorazioni a mano

Livello	Importi dal 1.1.2010
6S	1.551,76
6	1.447,69
5	1.325,91
4	1.225,48
3	1.175,04
2	1.123,77
1	1.062,54

N.B. Gli importi comprendono le voci paga base, contingenza ed E.d.r. confederale. Al livello 6S spetta inoltre un importo di € 20,66 a titolo di indennità di funzione quadri.

Chimica - Aziende industriali

Accordo - 18 dicembre 2009

Rinnovo del Ccnl

- > *Decorrenza e durata:* 18 dicembre 2009 - 31 dicembre 2012
- > *Parti stipulanti:* Federchimica, Farindustria, Filcem-Cgil, Femca-Cisl, Uilcem-Uil
- > *Campo di applicazione:* addetti all'industria chimica, chimico-farmaceutica, delle fibre chimiche, dei settori abrasivi, lubrificanti e GPL

Cedolino

Novità incidenti sul calcolo del cedolino:

- Minimi tabellari e I.p.o. (gennaio 2010, gennaio 2011, gennaio 2012)
- E.a.r. (luglio 2010)
- Aumenti periodici di anzianità (gennaio 2010)
- Premio di partecipazione (gennaio 2010)

> Per il complessivo trattamento economico-normativo in atto nel settore si vedano la sintesi ed il testo contrattuale «Chimica - Aziende industriali» in Tuttolavoro - modulo Disciplina contrattuale.

Sintesi dell'accordo

Minimi retributivi

A seguito degli incrementi dei minimi contrattuali e dell'i.p.o. stabiliti dall'accordo con decorrenza gennaio 2010, gennaio 2011 e gennaio 2012, i nuovi importi della retribuzione sono i seguenti:

Settore chimico

Livelli	Dal 1.1.2010		Dal 1.1.2011		Dal 1.1.2012	
	Minimo	I.p.o.	Minimo	I.p.o.	Minimo	I.p.o.
A1	1.949,52	304,96	2.000,52	325,96	2.053,52	346,96
A2	1.949,52	164,07	2.000,52	176,07	2.053,52	189,07
A3	1.949,52	120,70	2.000,52	131,70	2.053,52	142,70
B1	1.790,22	175,76	1.838,22	186,76	1.887,22	198,76
B2	1.790,22	122,39	1.838,22	130,39	1.887,22	138,39
C1	1.634,25	170,40	1.673,25	183,40	1.713,25	197,40
C2	1.634,25	122,61	1.673,25	132,61	1.713,25	142,61
D1	1.503,03	189,23	1.539,03	201,23	1.576,03	213,23
D2	1.503,03	120,74	1.539,03	129,74	1.576,03	139,74
D3	1.503,03	88,73	1.539,03	95,73	1.576,03	102,73
E1	1.358,87	159,41	1.391,87	167,41	1.425,87	175,41
E2	1.358,87	106,27	1.391,87	110,27	1.425,87	114,27
E3	1.358,87	62,42	1.391,87	64,42	1.425,87	66,42
E4	1.358,87	30,17	1.391,87	31,17	1.425,87	32,17
F	1.326,46	—	1.358,46	—	1.392,46	—

Settore Fibre chimiche

Livelli	Dal 1.1.2010		Dal 1.1.2011		Dal 1.1.2012	
	Minimo	I.p.o.	Minimo	I.p.o.	Minimo	I.p.o.
A1	1.934,52	290,96	1.984,52	309,96	2.039,52	331,96
A2	1.934,52	146,07	1.984,52	154,07	2.039,52	164,07
A3	1.934,52	95,70	1.984,52	101,70	2.039,52	108,70
B1	1.769,22	174,76	1.813,22	185,76	1.861,22	197,76
B2	1.769,22	104,39	1.813,22	108,39	1.861,22	112,39
C1	1.627,25	152,40	1.665,25	161,40	1.706,25	172,40
C2	1.627,25	104,61	1.665,25	111,61	1.706,25	120,61
D1	1.485,03	187,23	1.519,03	198,23	1.556,03	209,23
D2	1.485,03	105,74	1.519,03	110,74	1.556,03	116,74
D3	1.485,03	70,73	1.519,03	75,73	1.556,03	80,73
E1	1.344,87	155,41	1.376,87	161,41	1.411,87	168,41
E2	1.344,87	88,27	1.376,87	90,27	1.411,87	91,27
E3	1.344,87	51,42	1.376,87	52,42	1.411,87	53,42
E4	1.344,87	24,17	1.376,87	24,17	1.411,87	24,17
F	1.313,46	—	1.345,46	—	1.379,46	—

Settore Abrasivi

Livelli	Dal 1.1.2010		Dal 1.1.2011		Dal 1.1.2012	
	Minimo	I.p.o.	Minimo	I.p.o.	Minimo	I.p.o.
A1	1.850,51	181,47	1.901,51	196,47	1.952,51	213,47
B1	1.709,38	185,04	1.751,38	196,04	1.793,38	208,04
B2	1.709,38	77,05	1.751,38	83,05	1.793,38	90,05
C1	1.501,05	145,50	1.537,05	154,50	1.573,05	164,50
C2	1.501,05	112,46	1.537,05	120,46	1.573,05	128,46
C3	1.501,05	70,92	1.537,05	76,92	1.573,05	83,92
D1	1.355,44	180,06	1.386,44	190,06	1.417,44	201,06
D2	1.355,44	92,03	1.386,44	98,03	1.417,44	104,03
D3	1.355,44	62,15	1.386,44	67,15	1.417,44	72,15
E1	1.273,79	95,42	1.303,79	100,42	1.333,79	106,42
E2	1.273,79	45,47	1.303,79	46,47	1.333,79	48,47
E3	1.273,79	14,33	1.303,79	14,33	1.333,79	15,33
F	1.251,78	—	1.281,78	—	1.311,78	—

Settore Lubrificanti e Gpl

Minimo contrattuale			
Livelli	Dal 1.1.2010	Dal 1.1.2011	Dal 1.1.2012
Q1	2.483,00	2.562,00	2.663,00

Minimo contrattuale			
Livelli	Dal 1.1.2010	Dal 1.1.2011	Dal 1.1.2012
Q2	2.266,00	2.336,00	2.427,00
A	2.186,00	2.250,00	2.335,00
B	2.029,00	2.088,00	2.166,00
C	1.854,00	1.907,00	1.976,00
D	1.738,00	1.787,00	1.851,00
E	1.625,00	1.669,00	1.727,00
F	1.530,00	1.569,00	1.621,00
G	1.507,00	1.545,00	1.594,00
H	1.416,00	1.453,00	1.498,00
I	1.302,00	1.335,00	1.377,00

Gli incrementi dei minimi contrattuali non sono assorbiti se non in presenza di clausole di assorbimento che qualifichino le somme riconosciute aziendali come anticipazione sui futuri aumenti contrattuali.

In mancanza di tali clausole, qualora la situazione aziendale richieda l'assorbimento ne deve essere data preventiva informazione alla R.S.U. o, in mancanza, alle organizzazioni territoriali.

(E.a.r.)

Con decorrenza dal 1° luglio 2010 l'elemento aggiuntivo della retribuzione viene così elevato:

Settore chimico e fibre chimiche

- quadri, € 190;
- categoria B, € 100.

Settore abrasivi

- categoria A, € 190.

Settore lubrificanti e Gpl

- Q1, € 180;
- Q2, € 158.

Tali importi possono essere assorbiti dal superminimo individuale e non sono cumulabili con il trattamento per prestazioni eccedenti o straordinarie o analoghi trattamenti.

Aumenti periodici di anzianità

Dal 1° gennaio 2010 gli scatti di anzianità sono abrogati; gli importi maturati alla data del 31 dicembre 2009 rimangono congelati a titolo di superminimo individuale non assorbibile, così come le quote degli scatti in corso di maturazione al 31 dicembre 2009; a tal fine sono considerate utili le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni.

Quanto detto si applica anche al settore abrasivi ed al settore lubrificanti e Gpl.

Premio di partecipazione

La negoziazione del premio di partecipazione, ferma restando l'opportunità della non sovrapposibilità dei cicli negoziali nazionale e aziendale, avrà periodicità triennale.

Nelle imprese fino a 70 addetti, escluso il settore lubrificanti, che non abbiano attuato la contrattazione dei premi di produzione/partecipazione, il premio di partecipazione può essere sostituito con il premio in cifra fissa di cui all'Appendice 2 dell'accordo di rinnovo in oggetto (che costituisce elemento di garanzia retributiva) oppure con il premio variabile PMI.

Dal 1° gennaio 2010 gli importi del premio in cifra fissa sono così elevati:

Categorie	Settore chimico	Settore abrasivi
A	35,00	31,00
B	31,00	28,00
C	28,00	26,00
D	26,00	24,00
E	22,00	19,00
F	18,00	16,00

Settore GPL

Livelli	Importi
Q1	36,00
Q2	32,00
A	29,00
B	27,00
C	24,00
D	23,00
E	20,00
F	19,00
G	18,00
H	17,00
I	15,00

I premi di produzione previsti dal Ccnl previgente e gli istituti retributivi analoghi definiti a livello aziendale non correlati con elementi obiettivi restano fissati definitivamente nelle cifre già concordate.

I premi vengono erogati anche nel caso di assenze con diritto alla retribuzione.

All'atto dell'istituzione dei premi di partecipazione, eventuali parti variabili dei premi di produzione ed analoghi istituti, ove non sostituiti, verranno adeguati tenendo conto dei nuovi premi.

Le parti aziendali possono inserire nel premio di partecipazione le risorse correlate al premio presenza nonché destinare parte del premio al fondo Fonchim.

La disciplina esposta si applica anche agli operatori di vendita.

Premio variabile PMI

È istituito nelle PMI (escluso il settore lubrificanti e Gpl) un premio variabile, da contrattarsi in ciascuna unità produttiva con le R.S.U., in alternativa al premio presenza ed al premio in cifra fissa.

L'accordo per il premio variabile - che ha valenza triennale ed è reversibile - va stipulato entro il mese di gennaio ed il premio verrà erogato a consuntivo entro il trimestre successivo alla chiusura dell'esercizio dell'anno di riferimento.

L'erogazione avverrà pro quota:

— ai lavoratori in forza al 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento e che abbiano avuto una presenza parziale in tale anno;

— ai lavoratori a termine secondo le modalità definite nell'accordo aziendale.

Il premio non ha riflessi sugli istituti contrattuali e di legge diretti o indiretti ed è escluso dalla base di calcolo del tfr.

Periodo di prova

Le parti introducono una norma transitoria a carattere sperimentale che prevede una diversa durata del periodo di prova per le assunzioni a tempo indeterminato. Tale disciplina può essere applicata dalle imprese che nei 3 anni precedenti non abbiano instaurato in capo allo stesso soggetto rapporti di lavoro, diversi da quello a tempo indeterminato, complessivamente superiori a 12 mesi.

Per effetto di tale norma la durata è la seguente:

- categorie A, B, C, D (Q, A, B, C, D, E, F, G per i settori lubrificanti e Gpl): 6 mesi;
- categoria E (H e I per i settori lubrificanti e Gpl): 4 mesi;
- categoria F: 2 mesi.

Qualora nell'arco di vigenza contrattuali si verifichi la risoluzione del rapporto durante il periodo di prova per più della metà dei contratti stipulati ai sensi di tale norma deve esserne data notizia alla R.S.U.

Lavoro notturno - Turnisti

Dal 1° gennaio 2010, l'indennità spettante ai lavoratori turnisti (eccetto quelli del settore Fibre chimiche) per le prestazioni svolte in turno notturno viene elevata ad € 7,50.

Assistenza integrativa

A far data dal 1° aprile 2010 il contributo annuo al Fondo Faschim è così fissato:

- € 252 (€ 63 trimestrali), a carico delle imprese;
- € 36 (€ 3 mensili) a carico dei lavoratori.

Previdenza integrativa

Ferma restando la quota a carico del lavoratore (1,20%), il contributo a carico dell'azienda a favore del Fondo Fonchim viene così elevato:

- 1,4% della retribuzione utile per il calcolo del t.f.r., dal 1° luglio 2010;
- 1,65% della retribuzione come sopra determinata, dal 1° luglio 2011.